

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE ELETTORALE ITALICUM

Nota cura di Stefano Colotto
Dipartimento Democrazia Economica, Fisco, Previdenza, Riforme
Istituzionali

QUADRO DI RIFERIMENTO IN CUI INTERVIENE LA SENTENZA

A seguito dell'esito del referendum del dicembre 2016, che ha respinto la riforma costituzionale che prevedeva per il Senato una modalità di elezione indiretta o di secondo grado, il Senato resta eletto direttamente dai cittadini, al pari della Camera dei Deputati.

Di seguito una sintesi dei due sistemi elettorali vigenti, fino alla sentenza della Consulta, per la Camera e per il Senato.

Legge Elettorale "Italicum" per la Camera dei Deputati

È un sistema a base proporzionale con premio di maggioranza.

La lista che ottiene su base nazionale almeno il 40% dei voti ha un premio di maggioranza del 15 % che consente di ottenere 340 seggi (ovvero il 55%). Se nessun partito raggiunge il 40% si svolge il ballottaggio tra i due più votati senza collegamenti tra liste o apparentamenti tra i due turni di votazione. I partiti perdenti si ripartiscono i 290 seggi rimanenti proporzionalmente ai voti ottenuti.

È prevista una soglia unica di sbarramento al 3% su base nazionale.

Le 20 circoscrizioni, corrispondenti alle regioni, sono divise in 100 collegi plurinominali con capilista bloccati, per gli altri candidati valgono le preferenze. Nei 100 collegi ciascun partito presenta una lista di 6/7 nomi.

I capilista possono presentare la candidatura in più collegi fino ad un massimo di 10, il candidato plurieletto opererà per un solo collegio, nei collegi non optati viene eletto il candidato che ha ottenuto più preferenze: in questo modo le candidature plurime riducono la quota di candidati scelti attraverso le preferenze.

È obbligatoria la diversità di genere per la seconda preferenza, i candidati devono essere collocati in un ordine alternato di genere, nel numero totale di capilista non può inoltre esserci più del 60% di candidati dello stesso sesso.

Legge Elettorale "Consultellum" per il Senato

La sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi due punti della legge elettorale Porcellum che era un sistema proporzionale con forte premio di maggioranza:

- 1) il premio di maggioranza, che scattava senza alcuna soglia attribuendo al partito o coalizione che otteneva più voti (anche con pochissimo scarto rispetto alla parte avversaria) la maggioranza dei seggi, e che a causa della diversa "base" di attribuzione (nazionale alla Camera, regionale al Senato) comportava il rischio molto alto di maggioranze diversificate tra Camera e Senato, con conseguente ingovernabilità
- 2) il voto di lista bloccato, che privava l'èlettore del cd voto "diretto", riconosciuto dalla Costituzione, ovvero la possibilità di esprimere la preferenza.

Il Consultellum è quindi un sistema elettorale "di risulta", ovvero ciò che resta del Porcellum dopo la dichiarazione di illegittimità dei due punti suddetti.

È un sistema elettorale proporzionale puro con voto di preferenza, che prevede soglie di accesso a livello regionale, del 3% per i partiti che si coalizzano nell'èmbito di una coalizione che deve raggiungere il 20 % , dell'è8% per i partiti che corrono da soli.

I RICORSI SULL'ITALICUM

Il problema fondamentale è quello di uniformare la legge elettorale "Italicum" valevole soltanto per la Camera dei Deputati ovvero un sistema di base proporzionale ma a vocazione fortemente maggioritaria, data la previsione del premio che porta ad avere il 55% dei seggi, e la legge elettorale vigente per il Senato "Consultellum", ovvero un sistema proporzionale puro con voto di preferenza, che se applicati contestualmente comporterebbero maggioranze diversificate tra i due rami del Parlamento.

I ricorsi di legittimità costituzionale sull'è Italicum, presentati da comitati dei cittadini e loro legali e ritenuti fondati dai tribunali di Torino, Trieste, Genova, Perugia e Messina che hanno rinviato la legge alla Corte Costituzionale, hanno riguardato diversi aspetti del sistema:

- il premio di maggioranza che scatta per chi ottiene il 40% dei voti ma senza una soglia numerica minima di voti ottenuti (può ottenere il premio anche un partito che abbia raccolto pochi voti, basta che siano il 40 % dei voti espressi)

- il secondo turno di ballottaggio per accedere al quale non sono previste soglie (può accedere al ballottaggio anche un partito che abbia ottenuto pochi voti)
- la presenza dei capilista bloccati (che limitano il potere di scelta dell'elettore, come già censurato dalla Corte Costituzionale a proposito del Porcellum)
- le pluricandidature con possibilità di opzione del collegio da parte del pluri eletto (quindi con scelta rimessa non a criteri oggettivi quali il maggior numero di voti ottenuti in un collegio, bensì al libero arbitrio del candidato eletto, che determina di conseguenza anche gli eletti nei collegi da lui inoptati, ovvero i secondi della lista)

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La sentenza della Corte Costituzionale del 25 gennaio affronta tutti gli aspetti della legge oggetto di ricorsi:

Secondo turno di ballottaggio: è stato bocciato il ballottaggio previsto nel caso in cui nessuna lista avesse raggiunto il 40% dei voti al primo turno, quindi il sistema resta a turno unico.

Premio di maggioranza: è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità relativa al premio di maggioranza, che quindi resta, con l'attribuzione alla lista che ottiene su base nazionale almeno il 40% dei voti di un premio di maggioranza del 15 % che consente di ottenere 340 seggi (ovvero il 55%) su 617 (sono esclusi dal calcolo il seggio della Valle d'Aosta e i 12 deputati eletti all'estero)

Capilista bloccati e Candidature plurime: rimangono i capilista bloccati e la possibilità di pluricandidature fino a 10 collegi, ma nel caso di candidato eletto in più collegi la scelta del collegio non viene più rimessa all'arbitrio del candidato vincitore ma ad un sorteggio tra i diversi collegi.

Applicabilità della legge: i giudici della Consulta hanno affermato che a seguito della sentenza "la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione".

Si potrebbe, dunque, votare subito con il sistema di risulta (ciò che resta) dell'Italicum, ovvero un sistema elettorale proporzionale con un premio di maggioranza che scatta soltanto nel caso in cui una lista raggiunga il 40% dei voti.

PRINCIPALI DIFFERENZE CHE RESTANO TRA I DUE SISTEMI ELETTORALI DI CAMERA E SENATO A SEGUITO DELLA SENTENZA

Sarà ora rimessa alle forze politiche e quindi al Parlamento la valutazione in ordine all'opportunità di uniformare i due sistemi elettorali vevoli per la Camera e per il Senato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, pur essendo entrambi basati su un impianto proporzionale, differiscono almeno sotto 4 aspetti:

- 1) il premio di maggioranza è previsto solo per la Camera, mentre non c'è al Senato
- 2) alla Camera è prevista un'unica soglia di accesso del 3% calcolata a livello nazionale, mentre al Senato le liste singole devono ottenere l'8%, le liste che si coalizzano devono prendere il 3% a condizione che la coalizione raggiunga il 20%. Inoltre tutte le soglie per il Senato sono a livello regionale
- 3) la possibilità di coalizioni è prevista solo al Senato, per far scattare lo sconto sulla soglia, mentre alla Camera il premio può andare solo alla singola lista
- 4) i capilista bloccati sono previsti solo per la Camera, mentre al Senato tutti i senatori sono eletti con il voto di preferenza.